



**STATUTO  
DELLA FEDERCOOPESCA CAMPANIA**

*Federazione Regionale Campania delle Cooperative della pesca e dell'acquacoltura*

*Approvato dal Consiglio Regionale del 17 marzo 2014*

## Articolo 1

### *Costituzione - Sede*

Gli enti aderenti alla Confcooperative nella Regione Campania, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sono organizzati in una associazione denominata "Federazione regionale delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura".

La denominazione abbreviata è: "Federcoopescia Campania".

La Federazione ha sede a Napoli, presso la sede dell'Unione Regionale di Confcooperative Campania.

## Articolo 2

### *Scopi, funzioni e finalità*

La Federcoopescia Campania, nell'ambito delle direttive generali della Confcooperative, della Confcooperative Campania e della Federazione Nazionale, nonché in applicazione del proprio statuto, determina le linee d'azione del settore, concorrendo all'elaborazione delle strategie ed alla realizzazione delle finalità generali della Confcooperative, della Confcooperative Campania e della Federazione nazionale.

Cura altresì la promozione e il potenziamento degli enti associati, li assiste e li rappresenta, con l'intervento della Confcooperative Campania, nella stipula di accordi e di contratti collettivi regionali di lavoro.

La Federcoopescia Campania, in particolare:

- a) formula gli orientamenti e i programmi per le cooperative di pesca ed acquacoltura;
- b) sollecita e promuove la formazione della legislazione regionale, nonché di ogni altra attività di normazione riferita al territorio di competenza, necessaria a facilitare lo sviluppo del settore e del movimento cooperativo interessato
- c) promuove, d'intesa con Confcooperative Campania e la Federazione nazionale, iniziative finalizzate alla fornitura di servizi a favore dei soci degli enti assegnati, della loro famiglia e di utenti degli enti assegnati;
- d) promuove studi, ricerche e progetti di sviluppo e la realizzazione di forme associative o societarie;
- e) mantiene i rapporti con la Federazione nazionale;
- f) concorre, con le strutture territoriali della Confcooperative, a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili, e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa, individuando le opportunità di sviluppo;
- g) promuove iniziative di formazione professionale dei dirigenti dell'associazione, dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti associati;
- h) propone ai competenti organi regionali della Confcooperative la designazione di rappresentanti settoriali in organismi e strutture di livello regionale;
- i) cura, di concerto con la Confcooperative Campania, la costante e puntuale informazione tecnica, normativa, economica e di mercato degli enti associati;
- j) nell'ambito delle direttive generali e degli indirizzi politico-programmatici della Confcooperative Campania, propone, promuove, ed attua in proprio o tramite strumenti e strutture di riferimento, progetti d'interesse per il settore.
- k) svolge ogni altro compito demandato dalla Confcooperative Campania.

## Articolo 3

### *Organi della Federazione*

Gli organi della Federazione sono:

- 1) l'assemblea regionale;
- 2) il consiglio regionale;
- 3) il consiglio di presidenza;
- 4) il presidente.

## Articolo 4

### *Assemblea regionale*

L'assemblea, costituita dagli enti aderenti nella regione, è convocata ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e per l'elezione dei delegati alla assemblea della corrispondente Federazione nazionale.

Lo svolgimento e la sua composizione sono determinati dai regolamenti assembleari proposti dalla Federcoopescas, secondo le direttive impartite dalla Confcooperative.

La convocazione dell'assemblea ed il relativo regolamento debbono essere deliberati dal consiglio regionale.

L'assemblea si riunisce altresì annualmente con compiti di indirizzo e di verifica sugli obiettivi e sui programmi della Federazione.

All'assemblea possono essere invitati esponenti di istituzioni pubbliche competenti in materia di cooperazione nella pesca e nell'acquacoltura.

## Articolo 5

### *Compiti dell'assemblea*

Sono compiti dell'assemblea:

- a) formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il presidente della Federazione;
- c) eleggere, ogni quattro anni, i componenti del consiglio regionale di cui al successivo articolo 6;
- d) eleggere i delegati alla assemblea della corrispondente Federazione nazionale;
- e) deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al consiglio regionale della Confcooperative Campania.

## Articolo 6

### *Consiglio regionale*

Il consiglio regionale è composto:

- a) dal presidente della Federazione regionale;
- b) da n.6 a n.10 membri, previa determinazione dell'assemblea, eletti dall'assemblea regionale in seduta plenaria.

Partecipano senza diritto di voto:

- 1) il presidente della Federcoopescas o un suo delegato;
- 2) il presidente della Confcooperative Campania o un suo delegato.

I componenti del consiglio regionale, a qualsiasi titolo essi partecipino, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti del consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive del consiglio medesimo, decadono automaticamente dalla carica.

Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificano nel consiglio regionale tra i membri eletti dall'assemblea ai sensi del precedente comma 1), lett. b), si provvede mediante cooptazione da parte del consiglio stesso.

La seduta del consiglio regionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

In seconda convocazione, che potrà avvenire trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, la seduta del consiglio regionale è valida quando siano presenti almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Qualora si debba provvedere alla elezione del presidente nel corso del quadriennio per vacanza sopravvenuta, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo richieda la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, con sistema maggioritario e voto limitato ai 2/3.

Si procede con il voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Il consiglio regionale è convocato dal presidente della federazione, almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta medesima.

Alla convocazione del consiglio regionale il presidente provvede con apposito avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza, alla convocazione del consiglio si può provvedere per mezzo telegramma o fax o e-mail almeno 48 ore prima della data di convocazione.

Il consiglio regionale è presieduto dal presidente della federazione ed in caso di suo impedimento dal vice presidente da lui designato, ovvero in mancanza dal vice presidente più anziano di età.

## Articolo 7

### *Compiti del consiglio regionale*

Il consiglio regionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione.

In particolare, spetta al consiglio regionale:

- a) convocare l'assemblea regionale, predisporre le eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla stessa assemblea, approvare il regolamento o eventuali norme regolamentari applicative dello statuto;
- b) curare il raggiungimento degli scopi della federazione attuando le delibere assembleari ed il programma tracciato in armonia con le direttive della Federcoopesca nazionale e della Confcooperative Campania e mediante l'adozione di opportune iniziative per assicurare al settore della pesca e della acquacoltura la tutela e l'assistenza necessarie al suo sviluppo;
- c) eleggere fra i suoi componenti uno o più vice presidenti e da n. 2 a n. 4 componenti il consiglio di presidenza;
- d) esercitare ogni altro compito che non sia espressamente attribuito all'assemblea.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

## Articolo 8

### *Consiglio di presidenza*

Il consiglio di presidenza è composto:

- a) dal presidente;
- b) dal /dai vicepresidente/i;
- c) dai componenti eletti secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lett. c).

I componenti del consiglio di presidenza che, senza giustificato motivo, non partecipano a due sedute consecutive del consiglio medesimo, decadono automaticamente dalla carica.

Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificano tra i componenti del consiglio di presidenza si provvede mediante sostituzione da parte del consiglio regionale.

Il consiglio di presidenza è presieduto dal presidente della federazione ed in caso di suo impedimento, dal vice presidente delegato, o in mancanza, dal vice presidente più anziano di età.

La seduta del consiglio è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

In seconda convocazione, che potrà avvenire trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, la seduta del consiglio è valida quanto siano presenti almeno un terzo dei componenti.

Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente della federazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta.  
La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla medesima richiesta.  
La convocazione è fatta con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione ed in caso di urgenza con ogni mezzo utile almeno due giorni prima della data di convocazione.

## Articolo 9

### *Compiti del consiglio di presidenza*

Spetta al consiglio di presidenza:

- a) curare la gestione e l'amministrazione della federazione regionale nell'ambito delle direttive fissate dal consiglio regionale;
- b) deliberare in merito alla struttura organizzativa della federazione regionale;
- c) designare rappresentanti e nominare delegati negli enti, in commissioni e negli altri organismi in cui la Federazione regionale ha assunto partecipazioni o dovesse comunque essere rappresentata;
- d) disciplinare modalità delle partecipazioni di tecnici e politici a organi statutarî;
- e) proporre al consiglio regionale eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio di Presidenza ha inoltre ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo sulle materie del presente Statuto non espressamente riservate all'Assemblea o al Consiglio Regionale e, nei casi di urgenza deliberare su materie di competenza del Consiglio Regionale chiedendone la ratifica allo stesso nella prima riunione.

## Articolo 10

### *Il Presidente*

Il presidente rappresenta a tutti gli effetti la federazione e risponde del proprio operato al consiglio della federazione e alla presidenza della Confcooperative Campania.

Ad esso spetta:

- a) convocare il consiglio;
- b) dare esecuzione alle decisioni del consiglio;
- c) firmare gli atti della federazione.

Il presidente può delegare al vicepresidente talune sue funzioni.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. Per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

Nel caso di cessazione del presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il consiglio regionale elegge il nuovo presidente che resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

## Articolo 11

### *Disposizioni generali*

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione valgono le norme previste nello statuto della Federazione nazionale e della Confcooperative .....

Il consiglio regionale è autorizzato ad apportare al presente statuto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare lo stesso allo statuto della federazione nazionale e della Confcooperative Campania, nonché quelle che la stessa Confederazione riterrà opportuno e necessario suggerire.

Tutte le controversie derivanti dal rapporto associativo sono deferite dal Collegio dei Provibiri della Confcooperative.